

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sugli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 – 2024.

Rep. Atti n. 188 /CSR del 14 settembre 2022

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 14 settembre 2022:

VISTA la legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale, la quale all'articolo 4, comma 4, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da apposti accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali e che tali accordi divengano efficaci con l'espressione di una intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni;

VISTO il richiamato articolo 4, il quale dispone che i predetti Accordi divengono efficaci attraverso l'espressione di un'intesa della Conferenza Stato - Regioni tesa al recepimento dei contenuti degli stessi, nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota del 9 settembre 2022, con la quale con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso gli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 - 2024, approvati dalla Conferenza delle Regioni nella seduta dell'8 settembre 2022;

VISTA la nota del 13 settembre 2022, prot. DAR n. 14594, con la quale l'Ufficio di Segreteria della Conferenza ha provveduto alla diramazione degli Accordi in oggetto;

VISTA la nota del 14 settembre 2022, prot. DAR n. 14716, con la quale la Commissione salute ha trasmesso l'assenso tecnico sul provvedimento in parola;

VISTA la nota del 14 settembre 2022, prot. DAR n.14783, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che il competente Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, chiede di precisare nell'Intesa quanto segue: "Alle attività di cui alla presente Intesa si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e dunque senza nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica";



CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'Intesa;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sugli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 – 2024, allegato sub A) e sub B), parti integrante del presente atto, nei termini di cui in premessa.

Il Segretario Cons. Ermenegilda Siniscalchi Il Presidente On le Mariastella Gelmini

Binall min

Firmato digitalmente da GELMINI MARIASTELLA C=IT O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

SLR/AC



ACCORDO NAZIONALE

PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI PER IL TRIENNIO 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4 DELLA LEGGE 323/2000

Il giorno 8 settembre 2022, in Roma, presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

tra

la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, rappresentata dal Presidente On.

Massimiliano Fedriga e dal Coordinatore della Commissione Salute dott. Raffaele Donini

e

Federterme, Federazione Italiana delle Industrie Termali delle Acque Minerali e del Benessere Termale, rappresentata dal Presidente, Ing. Massimo Caputi

con la partecipazione del Ministero della Salute

premesso che

- il sistema termale italiano è stato duramente colpito dalla pandemia in un quadro di tendenza che già manifestava in diversi territori elementi di crisi, sia dal punto di vista occupazionale che di tenuta del tessuto imprenditoriale.
 In questo contesto le Terme hanno comunque garantito anche nel periodo pandemico, nei limiti consentiti dalle norme, i servizi di cura e di riabilitazione andando ad integrare e coordinare le prestazioni del SSN con particolare attenzione a quelle legate agli assistiti INAIL connesse agli infortuni sul lavoro e alle sequele di eventuali disabilità, nonché in generale per tutte le attività di tipo riabilitativo;
- l'esperienza della pandemia ha reso evidente come la presenza di una rete sanitaria territoriale strutturata e articolata è un elemento necessario non solo per rafforzare le politiche di prevenzione ma anche per far fronte alle fasi più delicate dell'emergenza sanitaria e che anche

in questo caso le Terme si sono dimostrate utili come centri vaccinali ma anche come strutture in grado di garantire continuità assistenziale soprattutto in campo riabilitativo;

- su queste basi vi è l'esigenza di costruire un solido rapporto con il SSN sia a livello centrale che nelle articolazioni regionali in grado di poter sfruttare tutte le potenzialità e opportunità che il sistema termale italiano può mettere a disposizione nel campo della medicina preventiva, di cura e di riabilitazione;
- in questa direzione la qualificazione sanitaria delle strutture termali diventa un obiettivo da perseguire anche attraverso le condizioni dei diversi punti dell'Accordo che affrontano in primo luogo proprio le tematiche di valorizzazione delle professionalità presenti nelle strutture termali, l'integrazione con i servizi sanitari del territorio, l'ulteriore sviluppo della ricerca scientifica e la formazione della classe medica;
- Federterme ha manifestato la necessità del sistema delle imprese termali italiane di poter fare affidamento su di un insieme di certezze sul piano economico-normativo di respiro almeno triennale, che consentisse anche un riallineamento dei costi di produzione, esponenzialmente lievitati e con trend in ulteriore crescita, con particolare riferimento a quelli per energia, DPI e misure di sicurezza;

considerato che

- le tariffe attuali sono sostanzialmente ferme al 31 dicembre 2015, giacché le tariffe decorrenti dal 1° gennaio 2016, in vigore fino al 31 dicembre 2018, sono quelle che a tutt'oggi remunerano le prestazioni termali erogate per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- il Ministero della Salute e le Regioni hanno preso atto delle esigenze delle imprese come sopra rappresentate, manifestando la disponibilità ad aderire alle relative istanze, nei limiti del presente accordo;

tutto ciò premesso, le Parti convengono di rinnovare come segue l'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022-2024.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.



1 - Parte Economica

Le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale in essere al 31 dicembre 2021 sono incrementate, per il triennio 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024, in modo uniforme e fisso del 20% per le prestazioni erogate a decorrere dal 1° gennaio 2022, come riportato nelle Tabelle 1A (All.1) e 1B (All.2), che si allegano al presente Accordo, per costituirne parte integrante. Restano confermati i tetti regionali di spesa precedentemente fissati, fermo restando che eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti a livello regionale daranno titolo, alla stessa Regione, ad ottenere l'emissione di nota di credito – fino a concorrenza dell'importo corrispondente – dalle aziende termali i cui volumi di attività e di fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del Servizio Sanitario Regionale, solo dopo aver adottato appositi meccanismi di riequilibrio/compensazione.

Le Parti danno atto che la Tabella 1A (All. 1) "con adesione" definisce, per ogni singola tipologia di prestazione, la remunerazione tariffaria derivante dall'applicazione, alle tariffe 2021, dell'incremento concordato per il triennio 2022-2024, da applicare alle aziende termali che sostengono o comunque che abbiano avviato progetti di ricerca scientifica ai sensi del successivo art. 7. La Tabella 1B (All. 2) "senza adesione" prevede la decurtazione del 2% delle tariffe base così come definite nella Tabella 1A (All. 1) "con adesione", da applicare alle aziende termali che non sostengono o che non hanno avviato progetti di ricerca scientifica di cui al successivo art. 7. Entrambe le tabelle individuano dettagliatamente i singoli livelli di remunerazione tariffaria per ogni tipologia di prestazione erogata.

Per l'anno 2022 l'eventuale conguaglio, rispetto agli importi fatturati sulla base delle tariffe 2021 di cui all'"Accordo Nazionale per l'erogazione delle Prestazioni Termali per il triennio 2019-2021", sarà fatturato dalle aziende termali accreditate che hanno erogato prestazioni termali con oneri a carico del SSN nell'anno 2022, dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed il termine di pagamento delle relative somme decorrerà dal giorno successivo al recepimento dell'Accordo da parte della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

Le parti si impegnano ad attivare procedure condivise al fine di monitorare, a livello nazionale, l'andamento della spesa termale.

2- Estensione cicli di riabilitazione termale a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale – art. 26, comma 6-bis e 6-ter, D.L. 25 maggio 2021, n. 73

Ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis e 6-ter, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Sostegni-bis") convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in attuazione all'art. 4 della legge 323/00, per gli anni 2021 e 2022, si prevede l'estensione a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale dei cicli di riabilitazione termale riconosciuti ai soli assicurati INAIL. Atteso che i cicli di cui sopra sono inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza, le Regioni si impegnano a fornire indicazioni operative alle ASL per consentire la fruizione da parte dei cittadini delle prestazioni predette.

3 - Revisione criteri di autorizzazione ed accreditamento

Le Parti convengono di istituire un tavolo tecnico congiunto entro il 31 dicembre 2022 per la revisione dei criteri di autorizzazione ed accreditamento che svolga il suo lavoro tenendo conto del contesto socio-economico e normativo profondamente mutato, anche in relazione alla necessità di nuovi standard qualitativi e di sicurezza emersa nel corso della pandemia.

4 - Secondo ciclo di cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale per invalidi civili

In riferimento a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del DPCM 12/01/2017 e da quanto chiarito dal Ministero della Salute con parere del 20 dicembre 2017, in ordine alla possibilità per gli appartenenti alle c.d. "categorie protette" ex art. 57, comma 3, legge 833/78 (invalidi di guerra, civili di servizio ecc.), di fruire di un secondo ciclo di cure termali riferito alla specifica invalidità, le Parti prendono atto che è riconosciuto l'accesso al secondo ciclo di cure anche agli invalidi civili tra il 34 e il 66%, fatto salvo che siano tenuti al pagamento del ticket a norma di legge.

Le Parti ribadiscono la necessità di prevedere un univoco codice nazionale di accesso per tale platea di aventi diritto.

5 - Formazione del medici termali e master di II° livello in medicina termale

In considerazione della sostanziale inattività delle scuole di specializzazione in medicina termale e preso atto della gravissima difficoltà per le imprese del settore di reperire medici specialisti in

idrologia medica o in medicina termale, le Regioni, ai fini della sussistenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento per i quali è richiesta la presenza di medici specialisti come sopra indicati, ivi compresa la possibilità di assumere la direzione tecnico-sanitaria dello stabilimento termale, riconoscono anche la validità dei *master* universitari di secondo livello in medicina termale, svolti ai sensi dell'art. 1, comma 555 e 556 della legge 178/20.

Al fine, inoltre, di sopperire alla carenza di formazione dei medici in merito all'efficacia ed ai benefici delle cure termali, carenza registratasi con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, ed ulteriormente acuitesi per effetto della pandemia, le Regioni si impegnano ad inserire moduli tematici dedicati all'interno dei corsi che le stesse organizzano per la formazione dei medici di medicina generale, prevedendo che parte del relativo tirocinio possa eventualmente essere svolto presso stabilimenti termali.

6 - Appropriatezza prescrittiva

La "Tabella delle correlazioni" allegata, da ultimo, all'"Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019-2021" è sostituita dal documento finale del Gruppo tecnico di lavoro Regioni-Federterme, allegato (All.3) al presente accordo.

7 - Ricerca scientifica

Per il triennio 2022-2024, il finanziamento da parte delle aziende termali che sostengono o comunque che abbiano avviato progetti di ricerca scientifica è fissato nella misura dello 0,4% calcolato sul fatturato annuo lordo ticket dell'anno precedente realizzato per le prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN.

Sono inoltre confermati i livelli tariffari differenziati (Tabelle "con adesione" e "senza adesione") nella misura a suo tempo definita sulla base della partecipazione o meno al finanziamento da parte delle aziende termali che sostengono o comunque che abbiano avviato progetti di ricerca scientifica.

Per quanto riguarda l'applicazione della tariffa "con adesione", le Parti confermano che la stessa può essere riconosciuta anche a favore delle aziende termali che, pur non versando quote, abbiano avviato progetti di ricerca scientifica preventivamente approvati dagli enti di cui all'art. 6 comma 2 della Legge 323/00 ovvero da enti iscritti all'anagrafe di cui all'art. 64 del DPR 11 luglio 1980 a. 38 della Legge 323/00 ovvero da enti iscritti all'anagrafe di cui all'art. 64 del DPR 11 luglio 1980 a. 38 della Legge 323/00 ovvero da enti iscritti all'anagrafe di cui all'art. 64 del DPR 11 luglio 1980 a. 38 della Legge 323/00 ovvero da enti iscritti all'anagrafe di cui all'art. 64 del DPR 11 luglio 1980 a. 38 della Legge 323/00 ovvero da enti iscritti all'anagrafe di cui all'art. 64 del DPR 11 luglio 1980 a. 38 della Legge 323/00 ovvero da enti iscritti all'anagrafe di cui all'art. 64 del DPR 11 luglio 1980 a. 38 della Legge 323/00 ovvero da enti iscritti all'anagrafe di cui all'art. 64 del DPR 11 luglio 1980 a. 38 della Legge 323/00 ovvero da enti iscritti all'anagrafe di cui all'art. 64 del DPR 11 luglio 1980 a. 38 della Legge 323/00 ovvero da enti iscritti all'anagrafe di cui all'art. 64 del DPR 11 luglio 1980 a. 38 della Legge 323/00 ovvero da enti iscritti all'anagrafe di cui all'art. 64 del DPR 11 luglio 1980 a. 38 della Legge 323/00 ovvero da enti iscritti all'anagrafe di cui all'art. 64 del DPR 11 luglio 1980 a. 38 della de

e ritenuti idonei per l'assolvimento degli obblighi previsti in materia dall'accordo per l'erogazione delle prestazioni termali vigente.

Per garantire un'omogena applicazione dell'Accordo su tutto il territorio nazionale si ritiene opportuno condividere le seguenti indicazioni in merito alle modalità di attuazione di quanto previsto dal presente punto:

- a) i soggetti aventi diritto al finanziamento per la ricerca scientifica (enti e istituti di cui all'art.
 6, comma 2, della legge 323/2000 e altri enti iscritti all'anagrafe di cui all'articolo 64 del DPR
 11 luglio 1980 n. 382) sono da intendersi soggetti che svolgono attività di ricerca in ambito di medicina termale secondo i canoni internazionalmente riconosciuti;
- b) la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome si impegna a garantire, a partire dall'anno 2021, un monitoraggio e controllo delle attività di ricerca effettuate da tutti gli enti di cui al punto a);
- c) il finanziamento annuale che le aziende termali devono versare ai soggetti che svolgono attività di ricerca scientifica in materia termale (di cui al punto 1) è fissato nella misura dello 0,40% del fatturato annuo lordo ticket che le aziende termali hanno realizzato per le prestazioni con oneri a carico del SSN.

8 - Definizione della figura professionale di "operatore termale", ex art. 9, l. 323/00

Le Parti convengono sulla necessità di completare il lavoro a suo tempo avviato con una serie di incontri in sede tecnica con il Ministero della Salute e le Regioni per la definizione della figura professionale dell'operatore termale di cui all'art. 9 della 1. 323/00, condividendo in via preliminare una linea.

A tale riguardo, convengono di insediare un gruppo di lavoro congiunto Ministero della Salute, Regioni, Federterme, per la redazione di una bozza tecnica utile al riavvio dell'iter di definizione del titolo, sulla base dei criteri di cui allegato 4.

9 - Piscine termali

In riferimento alla necessità di attuare quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 dicembre 2004, in ordine all'individuazione di una regolamentazione relativa ai



requisiti igienico-sanitari delle piscine termali, le Parti convengono di costituire un ristretto gruppo di esperti designati dalle Regioni, dal Ministero della Salute e da Federterme incaricato di definire i possibili contorni tecnici di una disciplina che dovrà essere individuata avendo anche riguardo all'estrema diversificazione delle problematiche e delle discipline ad oggi esistenti a livello locale conseguenti alle peculiarità delle singole acque, ed alle recenti esperienze maturate in alcuni ambiti regionali.

10 - Prestazioni economiche accessorie INPS

Le Parti convengono di richiedere all'INPS di riprendere l'erogazione delle prestazioni economiche accessorie di cui all'art. 5, comma 1, ultimo periodo della legge 24 ottobre 2000, n. 323, riconosciute ad una contenuta e ben definita platea di invalidi, nonché di definire i protocolli previsti dall'art. 1, comma 301 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

11 - Trasparenza e semplificazione

I rapporti intercorrenti tra le Aziende USL regionali e le Aziende termali, oggetto del contratto di fornitura, quale espressione del SSR, debbono essere improntati ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza. Conseguentemente le Aziende termali si impegnano a garantire la trasparenza e la correttezza dei dati relativi alle prestazioni rese.

Si conviene, inoltre, che le Regioni si impegnano ad assicurare che le Aziende USL regionali applichino, in modo omogeno sul territorio, le indicazioni inerenti al sistema regionale dei controlli delle prestazioni sanitarie rese.

Per la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Per Federteme

Il Presidente Massimiliano Fedriga Il Presidente Massimo Caputi

Il Coordinatore della Commissione Salute Raffaele Donini




COMPRENSIVE DI VISITA SPECIALISTICA - CON ADESIONE TABELLA 1A - TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2024

	Cicli di cura erogabili con oneri a carico del S.S.N.	Sedute del Cicil di cura e relative	Tari	Tariffa unitaria con adesione	ia con a	desic
Time.		prestazioni	LIV.	· \(\frac{1}{2} \)	LIV	. 1
89.90.1	FANGHI + BAGNI O DOCCE EFFETTUATE CON ACQUE MINERALI (C.D. DI ANNETTAMENTO)	12 sedute (12 fanghi e 12 bagni o docce di	SUPER	; -		5
89.90.2	FANGHI + BAGNI TERAPEUTICI	12 sedute (12 fanshi e 17 hagni tarangani)	01,01	22,23	14,28	0.
89.90.3	BAGNI PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	17 The Case of	29,03	27,12	25,73	
89.90.4	BAGNI PER MAI ATTIE DEBMATOLOGICUS	ry secute (12 bagni)	12,24	11,44	10,86	
00 01	CT. IT DEN MALATTE DER MATOLOGICHE	12 sedute (12 bagni)	12,24	11.44	10.86	
1.75.69	STUFE O GROTTE	12 sedute	20 02	2	20,000	
89.91.2	CURE INALATORIE (INALAZIONE O NEBULIZZAZIONE/POLV. O AEROSOL O HUMAGES)	12 sedute (24 prestazioni)	5.60	5 20	4 0,44	
89.92.1	IRRIGAZIONI VAGINALI (liyello unico)	1) sedute (1) Irrigation)		0,50	4,00	4
89.92.2	IRRIGAZIONI VAGINALI CON BAGNI	12 cod do (12 icima)	6,84	6,84	6,84	4
89.92.3	DOCCE RETTALL (livella maira)	(Tubed 71 a lungablum e 17 pagui	17,98	16,81	15,92	
9000	CURE IDROPINICHE PER CALCOLOSI DELLE VIS LIBINADIO	12 sedute (12 docce)	5,87	5,87	5,87	
89.92.4	CIBE INSOCIATION SERVICE AND ONINARIE E SOE	12 sedute	6,12	5,7	4,78	
89.92.5	GASTROENTERICO	12 sedute	6,12	5,7	4,78	
89.93.2	CICLO DI CURA DELLA SORDITÀ RINOGENA (I <u>lvello unico)</u>	VISITA SPECIALISTICA, 12 sedute (esame audiometrico + 12 insufflazioni endotimpaniche + 12 cure inalatorie)	20,71	20,71	20,71	
89.93.3	CICLO DI CURA INTEGRATO DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA	VISITA SPECIALISTICA I2 sedute (12 ventilazioni polmonari + 12 aerosol + 6 inalazioni o nebulizzazioni da effettuarsi a	20,52	19,79	18,77	
89.93.4	INAIL) (livello unico)	15 sedute (15 ventilazioni poimonari medicate e non)	7,06	7,06	7,06	
89.93.5	CICLO DI CURA DI IDROFANGOBALNEOTERAPIA (livello unico)	12 sedute (6 fanghi epatici + 6 bagni carbogassosi + 12 cure idropiniche)	14,30	14,30	14,30	
89.94.1	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO – CON ESAMI (<u>livello unico</u>)	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (elettrocardiogramma; esam) ematochimici: azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e h.d.l., trigliceridi; esami etrumentali:	25,16	25,16	25,16	



m

89.94.5	89.94.3	89.94.2	
CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO - SENZA ESAMI (IIVAIIO unico)*	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA (SOLO INAIL) (livello unico)	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE MOTORIA (SOLO INAIL) (livelio unico)	
12 sedute (12 bagni "terapeutici" con idromassaggio)	visita specialistica 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio; trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari; fisiochinesiterapia, ginnastica respiratoria, ergometria; ventilazione polmonare controllata, medicata o non; ossigenoterapia, cure inalatorie)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio + trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari + crenochinesiterapia + fisioterapia + altre terapie strumentali)	"terapeutici" con idromassaggio)
21,55	53,86	57,89	
21,55	53,86	57,89	
21,55	53,86	57,89 57,89	
21,55 21,55	53,86		
21,55	53,86	57,89	



⁻ Gli idromassaggi sono previsti come Lea solo nel pacchetto 15 "Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico" (89.94.1 e 89.94.5).
- Differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti Inps ed Inail pari ad euro: I super 9,32 - I liv. 8,52 - II Iiv.7,94 - Iii Iiv.6,74 - Iv Iiv.5,30
(*) qualora l'assistito presenti l'Intera serie di esami ematochimici previsti, effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore al 90 gg. antecedenti alla data di inizio del ciclo di cura

11



COMPRENSIVE DI VISITA SPECIALISTICA - SENZA ADESIONE TABELLA 1B - TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2024

89.94.1	***************************************	89.93.5	89.93.4	89.93.3		89.93.2		2002	89.92.4	0.36.50	2 50 03	89.92.2	89.92.1	89.91.2	1.10.00	0000	89.90.4	89.90.3	89.90.2	89.90.1		
CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO CON ESAMI (<u>livelio unico)</u>	ONCOMENCO (ENAPIA (IIVEIIQ UNICQ)	CICLO DI CURA DI IDROFANGORAL MEGOTORIO	INAIL) (livello unico)	CICLO DI CURA INTEGRATO DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA	CONTRACTOR SORDITA KINOGENA (livello unico)	CICLO DI CURA DELLA CORDITÀ BILLOCCELLA CI	GASTROENTERICO	CURE IDROPINICHE PER MALATTIE DEIL'APPARATO	RECIDIVE	DOCCE RELIALI (Ivello unico)	DOCUMENT CON BAGNI	IRRIGATIONI VACINALI CON DACA	IRRIGAZIONI VAGINALI (livello unico)	AEROSOL O HUMAGES)	STOPE O GROTTE	STATE OF THE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFF	BAGNI PER MAI ATTIE DEBMATOLOGICIO	BAGNI PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	FANGHI + BAGNI TERAPEUTICI	DI ANNETTAMENTO)	FANGHI & BAGNI O DOCCO TOTALLA	Cicli di cura erogabili con oneri a carico del S.S.N.
ematochimici: azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e h.d.l., trigliceridi; esami strumentali: oscillometria, doppler; 12 bagni "terapeutici" con idromassaggio)	carbogassosi + 12 cure idropiniche)	medicate e non)	15 sedute (15 ventilazioni polmonari	ventilazioni polmonari + 12 aerosol + 6 inalazioni o nebultzzazioni da effettuarsi a giorni alterni)	audiometrico + 12 insufflazioni endotimpaniche + 12 cure inalatorie) VISITA SPECIALISTICA 12 - 21 - 22 - 22 - 22 - 22 - 22 - 22	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (esame	12 sedute		12 segute	12 sedute (12 docce)	12 sedute (12 irrigazioni e 12 bagni)	T Seaute (12 irrigazioni)	77 500 500 500 500	12 sedute (24 prestazioni)	12 sedute	12 sedute (12 bagni)	(tuBeg 71) angoas 71	13 Section 11 Committee about (CI)	12 sedute (12 fanchi a 12 hamitania)	12 sedute (12 fa		Sedute del Cicli di cura e relative
74 55	14,03	6,91	10,111	20 11	20,30		6,00	6,00	5,/5	21,00	17.63	6,70	5,48	10,3/	10.00	11 00	11,99	28,44	15,84		I SUPER	Tari
3	14,03	6,91	20,00	10 20	20,30		5,58	5,58	5,75	10,40	16.40	6.70	5,09	9,72	12,41	11 71	11,21	26,58	14,83		- LV.	Tariffa unitaria con adesione
	14,03	6,91	0C,01	***************************************	20,30		4.68	4,68	5,75	10,61		6 70	4,70	8,27	70,04		10.64	25,21	14,00		= \{	ria con a
	14.03	6,91	17,70	33	20,30	2,00	3.88	3,88	5,75	12,18	or to	6 70	4,32	6,29	9,47		9 47	23,16	12,67		= <u>F</u>	desione
	14.03	6,91	11,03	;	20,30	21.00	ا د	3.13	5,75	10,81	0,10	6 70	3,98	6,29	80,08	0,00	808	21,64	11,92		2 2	10



the

89.94.5	89,94.3	89.94.2
CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO -	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA (SOLO INAIL) (<u>livello unico)</u>	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE MOTORIA (SOLO INAIL) (<u>livello</u> <u>Unico)</u>
12 sedute (12 bagni "terapeutici" con idromassaggio)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di l'aboratorio; trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari; fisiochinesiterapia, ginnastica respiratoria, ergometria; ventilazione poimonare controllata, medicata o non; ossigenoterapia, cure inalatorie)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio + trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari + crenochinesiterapia + fisioterapia + altre terapie strumentali)
21,12	52,78	56,72
21,12	52,78	56,72
4 minutes 11 1111	52,78	56,72
21,12 21,12	52,78	56,72
21,12	52,78	56,72



- Gil idromassaggi sono previsti come Lea solo nel pacchetto 15 "Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico" (89.94.1 e 89.94.5).
- Differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti Inps ed Inali pari ad euro: i super 9,13 - i liv.8,35 - ii liv.7,79 - iii liv. 5,61 - iv liv. 5,21

[*) qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti, effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore ai 90 gg. antecedenti alla data di inizio del ciclo

																				9			REUMATICHE	MALATTIE																									PATOLOG (all.9 dPC
	т-	-				*****	•															1000年	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			forme degenerative	Osteoortrosi e altre	The second secon			in the			\$ 100								1 25 1							PATOLOGIE TRATTABILI (all.9 dPCM 12-01-2017)
738.4	121.90	741.3	777. 2	721.2	721.0	65'6T/	400	719.48	719.47	719,46	20,000	719 45	719,44	719.43	719.42	143.41	40000	719 40	719.39	719.38	719.37	12.30	70000	719 25	719.34	719.33	719.32	719.31	719.30	OT'ET/	-	715 09	715.97	715.96	715.95	715.94		715.93	715.92	715.91	715.90		715.8	/45,3		715.2	715.1	715.0	CODICE CODICE
Spondilolisted aroutets	Spondilosi in sede non specificata senza migiopatia	Spondilosi fornbosacrale senza mielopatia	Construction for a control misely page	Sponding together come minimum	Spondilosi cervicale senza mielopatia	Artraigia, sedi muitiple	Series and add add add add add add add add add	ATTRIBA Altre ted to action to	Antraigia, tiblo-tarsica ed anteolazioni del piede	Artraigia, ginocchio	AT GERES, and a	And the second policy of a rest of a	Arraigh Carno motorago a stirli	Artraigia, poiso	Artralgia, gomito	Anraga, spalia	Annually see non-specificate	Original Marketing acts Highlight	Reumatismo recidivante ced multiple	Reumatismo recidivante, altre sedi specificare	Reumatismo recidivante, tiblo-tarsica e articolazione del piede	Reumatismo recidivante, ginocchio	neumatismo reciowante, anca	Recombination reconvente, carpo, metacarpo e articolazioni interfalangese della mano	Reumatikmo recidiuante care	Reumatismo recidivante, poiso	Reumatismo recidivante, gomito	Reumatismo recidivante, spalla	Reumatismo recidivante, sede non specificata	Artrosi localizzata primaria sede non specificata	in on specificata se generalizzata o localizzata, altre sedi specificate	Action specificate as Beneralizzata o localizzata, tibio-tarsica ed articolazione dei piede	Arthref non specification of invariant at a grant of the state of the	Artrost non specificate se constallate a final service and service	Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata anca	della mano	Arrosi non specificate to accomplished to localizzata, poiso	Artrosi non specificata se separativa di differenza gomino	Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata apmiro	Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, spalja	Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, sede non specificata	sede, non specificata se generalizzata	Artrosi con interessamento di piu' di una	ACTTOSI localizzata, non specificata se primaria o secondaria	TO HOST INCHILATED SECONDARIA	Adroid localization of the state of the stat	Artrosi localizzata, primaria	Arrosi generalizzata	CONDIZIONI CLINICHE RICONDUCIBILI
							The second secon		The second secon									The same of the sa					The second secon					Control of the contro				The second secon									The state of the s								EVENTUALI LIMITAZIONI





							DERMATOLOGICHE	-			The state of the s									VIE RESPIRATORIE	MALATTIE DELLE					
aspecifiche o	da voginili croniche	do wooleid secondate	Leurorrea persistente		Psortasi (esclusa la forma pustolasa, editradermica)		vescicolari ed essudative)	atopica (escluse le	Eczema e dermotite			ricorrente	Dermatite sebarraica			crenical	da cuore polminore	do insufficienzo	e dell'enfisema	ostruttiva (con esclusione dell'asma	componente	semplici o	Branchiti croniche	Sindromi rinosinusitiche- bronchiali croniche	Reumatismi extrorticolari	ī
616.10	104.04	10 161	131.00	696,1	695.0	696	692	691.8	169	690.18	706.1	706.0	690.12	690.10	690.1	494.1	494.0	491.21	491.20	491,8	491.0	491.1	169	472.0	729.0	716.50
Vaginite e vunovaginite, non specificate se infettive	The same and the same continues	Vulvovaeinite	Tricomoniasi urogenitale, non specificata	Altre psories!	Artropatia psoriasica	Psoriasi e altre affezioni similari	Dermatite da contatto ed aitri eczemi	Altre dermatti atopiche e affezioni correlate	Dermatite seborroica non specificata	Altre dermatili sebarroiche	Altre acni	Acne varioliforme	Dermatite seborroica infantile	Dermatite seborroica, non specificata	Dermatite saborroita	Brochiectasie con riacutitzazione	Bronchiectasie senza riacutizzazione	Bronchite cronica ostruttiva, con esocerbazione	Bronchite cronica ostruttiva, senza esacerbazione	Altre bronchiti croniche	Bronchite cronica semplice	Bronchite cronica muco-purulenta	Bronchite cronica	Rinite cronica	Fibromlalgla e reumatismi extrarticolari diffusi non specificati	Pollantropatia o poliartrite non specificata sede non specificata
								And the second s													and the state of t		The second secon			The second secon





			and the second second	MALATTIE O.R.L															MALATTIE	
			1	1		T	-	Ottli cotarrall croniche / Ottli croniche purilente croniche purilente non colesteatomatose / Stenosi tubariche		The state of the s									Scierosi doloroso del connettivo pelvico di natura cicatriziale o involutivo	
473.7	473.1	473.0	473	471.0	80.684	389,03	389,0	38 2.9	382.3	382.1	381.89	381.81	381.60	381.6	381.20	381.10	381	614.9	654.6	
Shull'be consider a transition	Sinusite cronica frontale	Sinusite cronica mascellare	Sinusite cronica	PORpi della cavità nasale	Sordità di conducione di tipo combinato	Sorcità di conduzione orecchio medio	Sorcita' di conduzione	Otke media non specificata	Otite media cronica suppurativa non specificata	Otite media cronica suppurativa tubotimpanica	Altri disturbi della tromba di Eustachio	Disfunzione della tromba di Eustachio	Ostruzione della tromba di Eustachio non specificata	Ostruzione della tromba di Eustachio	Otite media cronica mucosa semplice o non specificata	Otite media cronica sierosa semplice o non specificata	Otite media non suppurativa e disturbi della tromba di Eustachio	Maiattia inflammatoria non specificata degli organi e dei tessuti peivici femminii:	Altre anomalie cervicali congenite o acquisite	veginae adolika posimeno pausale
		and the second s				the self-manufacture of the second se	The second secon	Ilmitatamente alle seguend forme cliniche: OTITE MEDIA CRONICA NON SPECIFICATA(382.5A); SORDITA RINOGENA (382.9B); -OTOTUBARITE (382.9C); -POACUSIA RINOGENA (382.9D); -POTITE SIERO-MUCOSA CRONICA (382.9F); -OTITE CATARRALE CRONICA (382.9F); -OTITE PURULENTA CRONICA (382.9G).						The second secon				limitatamente alle seguenti forme cliniche: INFIAMMAZIONE PELVICA CRONICA (614.9A)	Winyta tamente alle seguend forme cliniche: -CERVICE CICATRIZZATA (654.6A); -CERVICE RIGIDA (654.6B); -PREGRESSO INTERVENTO CHIRURGICO CERVICALE (654.6C); -STENOSI O STRETTURA CERVICALE (654.6D)	(111)



BIGANI CON DISTRIBUTION (ACCOUNT		564.89	Dispepsia di origine	
clinkhe: DISCINESIE DELLE VIE		576.9		
incluses alle seguenti	Dispepsia e aitri disturbi specificati della funzione gastrica	536.8		
limitatamente alle seguenti forme cliniches: -DISPEPSIA PSICOGENA (306.4A); -GASTRITE NERVOSA (306.4B)	Disfunzioni gastrointestinali	306.4		i i
	insufficienza (periferica) venosa non specificata	459.81	di tipo crenico	VASCOLARI
	Sindrome postflebitica senza complicazioni	459.10	Poetumi di fishopatie	
	Calcolosi renale	592.0	Calcolosi delle vie urinorie e sue recidive	MALATTIE APPARATO URINARIO
	iperirolis dei turbinati nasan	478.0	vasomotoria	
	Rinite allergica	477	Rinopatio	
	Laringotrachette cronica	476.1		
	Laringite cronica	476.0		
	Rinofaringite cronica	472.2	croniche	
	Faringite cronica	472.1	Faringolaringiti	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Faringite e rinofaringite cronica	472		
The second secon	Laringite e laringotrachelte cronica	476		
The second secon	ipertrofia delle tonsille e delle adennidi	474.1		
	Adenoidite cronice	474.01		
Consideration and the second s	Tonsilite cronica	474.00	1	
	Wakattle croniche delle tonsille e delle adenoidi	474		
-SINUSITE ALLERGICA (473-94); -POLISINUSITE CRONICA (473-95); -RINOSINUSITE CRONICA (473-9C); SINUSITI CRONICHE RECIDIVANTI (473-9D); -SINUSITI IPERPLASTICHE (473-9E)	Simusite non specificata (cronica)	473.9		
limitatamente alla seguenti forme			Sinusiti craniche	
	Altre sinusiti croniche	473.8		
	Sinusite cronica steriologic	473.3		



pu



	Descrizione
89.90.1	Fenghi più bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "Annettamento") per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni o docce), Include visita medica ull'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.98.2	Fanghi più bagni terupeutici (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni). Include visita medica all'atto dell'accottazione dello stabilimento termale.
89.90.3	Bagni per muluttie urtroreumatiche (ciclo di 12 bagni), Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89,90.4	Bagni per malattie dermatologiche (ciclo di 12 bagni). Include visita medica all'atto dell'accettuzione dello stabilimento termale.
89.91.1	Stufe o grotte (cicio di 12 sedute). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.91.2	Core inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages) (ciclo di 24 prestazioni). Include visita medica ull'atto dell'accettazione dello stabilimento termate.
89.92.1	trigazioni vaginali (cicle di 12 irrigazioni), Include visita medica all'atto dell'accentazione dello stabilimento tennale.
89.92.2	Irrigazioni vaginali più bugni (ciclo di 12 irrigazioni e 12 bagni). Include visito medica all'atto dell'accertazione dello subilimento termale.
89.92.3	Docce rettali (cicio di 12 docce). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.92.4	Cure idropinicho per calculosi delle vie unaarie e sue recidive (ciclo di 12 prestazioni). Include visito medica utl'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.92.5	Cure idropiniche per malattic dell'apparato gastroenterico (ciclo di 12 prestazioni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.93.2	E
89.93.3	in C
89.93.5	spec
89.94.1	Ciclo di cura dei postumi di flehopatie di tipo cronico. Compreso: Visita specialisticu, Elettrocardiogramma, Esami ematochimici: uzutemin, glicemia, uricemia, colesterolo totale e HDL, trigliceridi; esami strumentali: oscillometriu doppler (prima e dopo la cura), 12 bugni terapentici con idromassaggio. Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.



Bozza per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore termale, di cui all'articolo 9, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione

- 1. Figura e profilo.
- È individuata la figura dell'operatore termale.
- 2. L'operatore termale è l'operatore che, a seguito del conseguimento di attestato di qualifica al termine di specifica formazione professionale, svolge esclusivamente presso gli stabilimenti termali di cui all'art. 3 della I. 323/2000, attività indirizzata a:
 - a. collaborare alla promozione e alla conservazione della funzionalità ed il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura termali;
 - assistere e collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali.

2. La formazione.

- 1. La formazione dell'operatore termale è di competenza delle regioni e province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento.
- 2. Le regioni e le province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della salute e dal Ministero del Lavoro e della solidarietà sociale con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione.
- 3. Contesti operativi.
- 1. L'operatore termale svolge la sua attività, a norma dell'articolo 9 della legge 24.10.2000, n. 323, esclusivamente negli stabilimenti termali .
- 4. Contesto relazionale.
- 1. L'operatore termale svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'erogazione delle cure termali, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.
- 5. Attività.
- 1. Le attività dell'operatore termale sono rivolte alla persona e all'ambiente degli stabilimenti termali, e si dividono in :

a) attività di accoglienza diretta alla persona ;
b) attività specifiche di trattamento termale;
c) attività di supporto gestionale, organizzativo e formativo.
 Le attività di cui al comma 1 sono riassunte nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente decreto.
6. Competenze.
 Le competenze dell'operatore termale sono contenute nell'allegata tabella B che forma parte integrante del presente decreto.
7. Requisiti di accesso.
Per l'accesso ai corsi di formazione dell'operatore termale di manageria dell'obbligo ed il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso. Organizzazione didattica.
La didattica è strutturata per moduli e per aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici:
a) un modulo di base;
b) un modulo professionalizzante.
 I corsi di formazione per operatore termale avranno durata annuale, per un numero di ore non inferiore a 1000, articolate secondo i seguenti moduli didattici:
modulo di base : tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 200.
Motivazione-orientamento e conoscenze di base:
modulo professionalizzante : tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 250;
esercitazioni/stages, numero minimo di ore 100 ; tirocinio, numero minimo di ore 450.
9. Materie di insegnamento.

- a) area socio culturale, istituzionale e legislativa;
 b) area psicologica e sociale;
 c) area igienico sanitaria;

1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all'art. 8, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

- d) area tecnico operativa.
- 2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell'allegata tabella C, che forma parte integrante del presente decreto.

10. Tirocinio.

1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato, da effettuare presso le strutture degli stabilimenti termali, nei servizi nel cui ambito la figura professionale dell'operatore termale è prevista.

11. Esame finale e rilascio dell'attestato.

- 1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o provincia autonoma nel provvedimento istitutivo dei corsi, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive.
- 2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad esame finale composto da una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una apposita commissione, la cui composizione è individuata dal citato provvedimento regionale e della quale fa parte un esperto designato dall'assessorato regionale alla sanità, uno dall'assessorato regionale alle politiche sociali e un rappresentante del Ministero della salute.
- In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura
- 4. All'allievo che supera le prove, è rilasciato dalle regioni e province autonome un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture degli stabilimenti termali.

12. Titoli pregressi.

1. Spetta alle regioni e province autonome, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantificare il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore termale, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte teorica o per quella pratica, rispetto a quella prevista dal presente provvedimento.



Elenco delle principali attività previste per l'operatore termale

1) Attività di accoglienza diretta alla persona :

Accoglie gli utenti nei reparti cura delle aziende termali, e fornisce le informazioni di pertinenza Accompagna gli utenti alle visite ed agli accertamenti sanitari, nonché alle cure termali Trasporta gli utenti non autonomi ed esegue i trasferimenti degli stessi utilizzando gli ausili, i

presidi e le attrezzature idonee

Per quanto di competenza, predispone e cura l'ambiente di lavoro anche dal punto di vista igienico e della sicurezza

2) Attività specifiche di trattamento termale:

osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente;

realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;

predispone, sanifica e disinfetta gli ambienti, le strutture, le apparecchiature, i supporti, i dispositivi e dei presidi utilizzati per l'erogazione dei trattamenti termali

attiva e utilizza le apparecchiature e i sistemi elettromeccanici atti all' erogazione dei trattamenti termali, verificandone il corretto funzionamento e segnalando all'operatore responsabile gli eventuali malfunzionamenti o guasti

controlla l'erogazione dei trattamenti termali sulla scorta delle indicazioni del personale sanitario

coadiuva il personale sanitario alla realizzazione della rieducazione funzionale termale

prepara il materiale naturale termale, ne controlla le caratteristiche fisiche e ne cura la conservazione

su indicazione del personale sanitario applica e disapplica il fango termale direttamente sull'utente occupandosi del completamento del trattamento termale seguendo specifici protocolli

riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;

3) Attività di supporto gestionale, organizzativo e formativo:

utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;

collabora, per quanto di competenza, alla definizione dei piani di lavoro ed al coordinamento delle attività interne

collabora alla verifica della qualità del servizio

collabora alla definizione dei propri bisogni formativi e frequenta corsi di aggiornamento.

concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla valutazione;

Competenze dell'operatore termale

Competenze tecniche

E' in grado di preparare gli ambienti di cura e di trattamento e di dare attuazione ai piani di lavoro.

E' in grado di accogliere gli utenti e di accompagnarli alle cure ed agli accertamenti sanitari.

E' in grado di provvedere al trasporto ed al trasferimento degli utenti impossibilitati a farlo autonomamente.

E' in grado di osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione, ecc.)

E' in grado di effettuare piccole medicazioni e di attuare interventi di primo soccorso

E' in grado di svolgere attività di informazione sui servizi offerti e sul loro corretto utilizzo

E' in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli, ecc.), attuando i protocolli operativi predisposti dal personale sanitario

È in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature, nonché la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l'erogazione dei trattamenti termali

É in grado di curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare

È in grado di garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti

È in grado di svolgere attività finalizzate all'igiene personale, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette.

È in grado di rifornire le apparecchiature e i sistemi elettromeccanici atti all' erogazione dei trattamenti termali con gli appropriati materiali di consumo e con i preparati farmacologici già confezionati dal personale sanitario a ciò abilitato, secondo protocolli stabiliti

È in grado di alutare e coadiuvare il personale sanitario nella preparazione alle prestazioni sanitarie;

Competenze relative alle conoscenze richieste

Conosce le patologie trattabili in ambito termale, le tipologie di cure termali e le diverse tecniche di cura utilizzate

Conosce l'organizzazione dei servizi socio – sanitari e di assistenza termale ed ha nozioni di base della normativa di settore

Conosce le principali tipologie di utenti e le problematiche ad essi connesse

Conosce le situazioni ambientali e le condizioni del cliente per le quali è necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche

Conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici relative all'utenza

Conosce le diverse fasi di elaborazione dei progetti di intervento personalizzati

Conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute rivolti all'utente

Competenze relazionali

Sa partecipare all'accoglimento del cliente assicurando una puntuale informazione sul servizio e sulle risorse.

Sa sollecitare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione a iniziative culturali e ricreative sia territoriali che residenziali.

Sa interagire con il personale sanitario.

Sa lavorare in equipe.

Sa gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.

Sa trasmettere i contenuti specifici della propria attività ai tirocinanti.

Conosce le modalità più appropriate per rapportarsi ai clienti

